




Città di Chioggia *città d'arte.*

SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-822



Dirigente: dott. Paolo Ardizzone

Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna

Istruttore Tecnico: Marco Bianchi

Istruttore amministrativo: Paolo p.i. Zennaro

X:\word\Demanio Marittimo\Bergo\ARTICOLO 24\BAGNI LUNGOMARE FRAZIONAMENTO\art 24 Bagni Lungomare.doc

13/2015

Oggetto: Autorizzazione alla variazione del contenuto della concessione Legge Regionale 33/02, Variazione e parziale subingresso nelle concessioni demaniali marittime turistiche n. 1 del Registro concessioni anno 1999 repertorio n. 341, della superficie di mq 41.516,00, n. 34/04 di mq 35.325,00 e n. 9/2010 di mq 9.325,00, unificate con atto n. 5 del 14/07/2010, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione – art 46 del Codice della Navigazione e art. 48-53 della Legge Regionale 33/02.

Ditta: Soc. Bagni Lungomare s.r.l. con sede in Sottomarina di Chioggia (VE) Via Vespucci civ 86/A –P.I. 02529510279

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista:

- l'istanza pervenuta in data 18/11/2015 con prot. 50900 presentata dalla Soc. Bagni Lungomare s.r.l. con sede in Sottomarina di Chioggia (VE) Via Vespucci civ 86/A –P.I. 02529510279, con la quale viene chiesta la **variazione senza aumento della superficie e senza opere** con parziale subingresso nelle concessioni demaniali marittime turistiche la concessione n. 1 del Registro concessioni anno 1999 repertorio n. 341, della superficie di mq 41.516,00, n. 34/04 di mq 35.325,00 e n. 9/2010 di mq 9.325,00, unificate con atto n. 5 del 14/07/2010, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione – art 46 del Codice della Navigazione e art. 48-53 della Legge Regionale 33/02;
- la relazione del tecnico incaricato dalla ditta, arch Alberto Vianello, da cui si evince che la variazione richiesta, consiste nella variazione con frazionamento della superficie complessiva dello stabilimento balneare da mq 76.841,00 a mq 68.684,99 realizzando un'area all'interno dell'ambito 32 del PP Arenile di mq 8.156,37 con all'interno due manufatti, uno a destinazione chiosco bar e l'altro a servizi igienici, magazzino e direzione il tutto finalizzato al fine di poter affidare la gestione con il subingresso dell'area frazionata, precisando che comunque la gestione dell'intero ambito rimane unitaria. In sintesi la variazione richiesta non modifica la superficie complessiva delle concessioni demaniali marittime, ma la stessa verrà frazionata e divisa in due concessioni di cui una alla Soc. Bagni Lungomare s.r.l. per complessivi mq 68.684,99 e l'altra assegnata alla Soc. Camping. Adriatico s.r.l. P.I. 02529510279 per una superficie complessiva di mq 8.156,37;
- gli elaborati e la relazione presentati dall'Arch. Alberto Vianello da cui si evince che non vi è variazione in ampliamento della superficie complessiva;



Città di Chioggia città d'arte

La variazione richiesta incide nel canone demaniale in quanto di fatto con la presente autorizzazione vi è una riduzione delle superfici a carico della Soc. Bagni Lungomare s.r.l. di mq 8.156,37;

- che la differenza della superficie di mq 8.156,37 verrà assegnata con successivo e separato provvedimento di subingresso ai sensi dell'art 53 LR 33/02 alla Soc. Camping. Adriatico s.r.l. P.I. 02529510279;
- la determina dirigenziale n. 1656 del 09/09/2014 con la quale viene delegata la funzione dirigenziale di cui all'art. 12 comma 8 lett. a), b) e c) del Regolamento generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, al dott. Paolo Spagna, relativamente del Settore Turismo -Servizio Demanio Marittimo Turistico;
- la Legge Regionale n. 33 in data 04.11.2002 – “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo” – che ha delegato le funzioni amministrative per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente le aree demaniali marittime aventi finalità turistiche ricreative ai Comuni territorialmente competenti;
- il Codice della navigazione giunto Regio Decreto 30/03/42 n.327;
- il Regolamento del codice della navigazione giunto D.P.R. 15/02/52 n. 328;
- il versamento per spese di istruttoria di € 225,00 quietanza n. 8129 del 12/11/2015 di cui alla delibera di G.C. n.556/03;

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art.48 L.R. 33/02 e art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione, la Soc. Stabilimento Bagni Lungomare s.r.l. con sede in Sottomarina di Chioggia (VE) Via Vespucci civ 86/A -P.I. 02529510279 alla variazione senza aumento della superficie delle concessioni demaniali marittime turistiche n. 1 del Registro concessioni anno 1999 repertorio n. 341, della superficie di mq 41.516,00, n. 34/04 di mq 35.325,00 e n. 9/2010 di mq 9.325,00, unificate con atto n. 5 del 14/07/2010, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione – art. 46 del Codice della Navigazione e art. 48-53 della Legge Regionale 33/02, consiste nel frazionamento della superficie complessiva dello stabilimento balneare da mq 76.841,00 a mq 68.684,99 realizzando un'area all'interno dell'ambito 32 del PP Arenile di mq 8.156,37 con all'interno due manufatti, uno a destinazione chiosco bar e l'altro a servizi igienici, magazzino e direzione il tutto finalizzato al fine di poter affidare la gestione con il subingresso dell'area frazionata alla Soc. Camping. Adriatico s.r.l. P.I. 02529510279;

Di dare atto altresì che la differenza della superficie di mq 8.156,37 verrà assegnata con successivo e separato provvedimento di subingresso ai sensi dell'art 53 LR 33/02 alla Soc. Camping. Adriatico s.r.l. P.I. 02529510279, con sede in Chioggia (VE) in Via Lungomare Adriatico n. 82;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione restano pienamente valide ed efficaci le concessioni demaniali marittime turistiche n. 1 del Registro concessioni anno 1999 repertorio n. 341, n. 34/04 e n. 9/2010, unificate con atto n. 5 del 14/07/2010.



Città di Chioggia

città d'arte

Si dichiara inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente.
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili
- che il presente atto non è soggetto a notifica;

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato



Comunizionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
del Comune di Chioggia, Spagna

IL CONCESSIONARIO

BAGNI LUNGOMARE S.r.l.
Lungomare Adriatico
30045 CHIOGGIA (VE)
C. Fisc./Part. IVA 02529510279